

LEGGE 488/92
COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
TRENTADUESIMA RIUNIONE – 20 FEBBRAIO 2001 - RISPOSTE AI QUESITI

D. (Banca CIS) La Circolare n. 900315 del 14.7.2000 (allegato 4, lettera F - settore 15.83, fabbricazione dello zucchero) stabilisce che sono ammissibili “in conformità all’art. 53 del Regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001)”.

La nota tecnica redatta dall’IPI a chiarimento dei settori e delle tipologie ammissibili, precisa che “sono ammissibili, in caso di eventi eccezionali, solo gli investimenti di ristrutturazione degli zuccherifici”. Si chiede di conoscere con esattezza il significato della dizione “in caso di eventi eccezionali”. Infatti l’interpretazione dell’IPI lascerebbe intendere che anche gli ampliamenti della capacità produttiva, ferma restando la quota zucchero assegnata all’impianto, non sarebbero ammissibili, laddove invece, dovendo trasformare una materia prima con stagionalità di durata imprevedibile (sono infatti determinanti per la maturazione ed il raccolto delle bietole le condizioni meteorologiche che si verificano), sarebbe invece auspicabile poter effettuare investimenti che, eliminando determinati colli di bottiglia esistenti nella filiera produttiva, consentano di armonizzare la capacità produttiva degli impianti.

R. *Nel settore dello zucchero, gli interventi ammissibili, di cui al punto 3 dell’art. 53 del Regolamento n. 2038/99, sono esclusivamente quelli connessi con i piani di ristrutturazione di settore approvati secondo le procedure del Regolamento medesimo. Una domanda di agevolazioni, pertanto, può essere avanzata solo se il relativo programma di investimenti è congruente con l’eventuale piano di ristrutturazione di settore regionale, piano che, pertanto, deve essere stato già approvato dalla Commissione U.E.. La verifica circa la sussistenza degli “eventi eccezionali” non è pertanto di competenza della singola impresa, bensì della regione, in quanto è proprio sulla base di essa che la regione medesima elabora il piano di ristrutturazione.*

D. (B. Carige) Si presenta il caso di un'impresa di futura costituzione che intende intraprendere la seguente attività: "cernita di materiali ferrosi e non e preparazione dei medesimi per l'uso industriale (fusione)". Tale preparazione avverrà tramite operazioni di cesoiatura e di riduzione

volumetrica da effettuarsi mediante utilizzo di idonei macchinari il cui acquisto costituirà oggetto di richiesta di contributi ex lege 488/92. Si richiede se l'attività in questione possa rientrare fra le attività manifatturiere considerate ammissibili dalla normativa di riferimento (in tale fattispecie si incontrano difficoltà nell'individuazione di un appropriato codice ISTAT), ovvero possa essere compresa fra le attività di servizi di cui all'allegato n. 2 della circolare 14/07/00 n. 900315 (il codice ISTAT attribuibile potrebbe essere il 90.00.1 "raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale"; in tal caso, considerato il tipo di rifiuti trattati, si richiede con quali modalità dovrà essere dimostrata l'origine industriale/commerciale dei materiali stessi).

R. Su tale tipo di attività, inquadrabile nella classe 37.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici) della Classificazione ISTAT, il Comitato si è già intrattenuto in occasione di numerosi quesiti (8.13, 8.16, 8.28), tra i quali anche uno della stessa Banca Carige.

D. (M. Toscana) Si prospetta il caso di un'impresa che ha attestato la piena disponibilità del terreno oggetto degli investimenti a mezzo di atto preliminare di compravendita regolarmente registrato entro i termini di presentazione delle richieste di agevolazione in parola. In merito alla verifica della rispondenza - alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione - dello stesso terreno ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, è stata fornita perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, dalla quale risulta che la variante urbanistica delle aree in questione per il passaggio delle stesse da zona agricola "E1" a zona "D1 tipizzata artigianale industriale", sarà legittimata soltanto dopo delibera di assenso da parte del Consiglio Comunale. A seguito di ulteriori accertamenti abbiamo potuto infatti verificare che l'impresa ha presentato istanza di "Accordo di programma" ai sensi della L.R. Puglia n. 34/94 e L.R. 8/98, che determina la variazione dello strumento urbanistico. Il Sindaco del Comune interessato ha trasmesso, con l'ausilio del proprio Ufficio Tecnico, al Presidente della Giunta Regionale la proposta di Accordo; completata la relativa istruttoria, conclusa la Conferenza di Servizi, l'assessore regionale all'urbanistica ha predisposto la proposta di delibera con la quale la Giunta Regionale ha sancito il proprio assenso alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma. Alla data del 31.10.2000 l'iter procedurale era giunto a questa fase, in base alla quale l'Accordo di Programma, sottoscritto da Sindaco e Giunta Regionale, è stato trasmesso al Consiglio Comunale per la ratifica che deve avvenire entro 30 gg. dalla sottoscrizione con delibera, in assenza della quale il Presidente della Giunta regionale non può sancire, con proprio decreto, i contenuti dell'accordo di programma e non può rendere efficace la variante urbanistica connessa allo stesso Accordo di Programma. Si ritiene pertanto, in tale caso, la domanda non ammissibile in quanto l'immobile non rispondeva, all'atto della presentazione della stessa, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Si richiede conferma in tal senso.

R. Su tale materia e, in particolare, su quale debba essere considerato l'atto ufficiale utile a sancire, nell'ambito delle procedure delle leggi regionali della Puglia nn. 34/94 e 8/98, la rispondenza, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, la D.G.C.I.I. ha reso noto che, con nota del 10.11.2000 reiterata il 5.2.2001, è stata avanzata una specifica richiesta di chiarimenti all'Assessorato Regionale competente senza che a tutt'oggi, nonostante ripetuti solleciti avanzati per le vie brevi, sia stata fornita alcuna risposta. In assenza degli orientamenti regionali non si può che concordare con la banca nel valutare gli atti in suo possesso come insufficienti a sancire, alla data del 31 ottobre 2000, la sussistenza delle condizioni poste dalla normativa per l'ammissibilità della domanda. Quest'ultima, pertanto, è da respingere.

D. (B. Sardegna) Una società di servizi ingegneristici (attività in materia di collaudi e analisi tecniche) nel piano degli investimenti evidenzia l'acquisto di un furgone (cabina tre posti e vano posteriore di circa 13 mq e 26 mc) da attrezzare e strutturare in "laboratorio mobile". La società,

infatti, prevede di offrire, fra gli altri, servizi di collaudi di staticità su immobili. In detto laboratorio mobile saranno collocate le attrezzature necessarie per effettuare le verifiche sull'immobile di volta in volta interessato. Meglio, nel laboratorio mobile saranno funzionalmente allocate, su scrivania e scaffali, computer, stampante, centraline oleodinamiche e altre attrezzature, collegate mediante cavi ai diversi strumenti e dispositivi di misura e carico disposti sull'immobile da sottoporre a verifica. Questa banca ritiene che il "laboratorio mobile", ancorché realizzato su un automezzo targato, sia indispensabile per lo svolgimento del ciclo produttivo (in quanto al suo interno ne è svolta la prima ed essenziale fase) e pertanto sarebbe dell'avviso di considerare ammissibile il relativo costo di acquisto. Sul punto chiede conforto operativo.

R. *Delle spese evidenziate, quella relativa all'acquisto del furgone non è ammissibile, in quanto mezzo di trasporto targato (cfr. circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 7, punto xi); quelle relative alle attrezzature possono essere considerate ammissibili nella misura in cui singolarmente non utilizzabili per finalità diverse da quelle dell'attività agevolata, costituendo, così, una diretta pertinenza dell'unità produttiva nella quale è realizzata l'iniziativa che fruisce del beneficio.*

D. (B. Sardegna) Un'impresa, nell'ambito di un più esteso programma di investimenti, intende acquistare uno stabilimento industriale già esistente e operante. L'immobile verrebbe rilevato dal fallimento del Signor X, apertosi nel 1992 e definito nel 1998 con "concordato fallimentare in forma mista con cessione dei beni all'assuntore e con richiami alla liquidazione controllata" (presenza del curatore nella liquidazione dei beni). Il 90% del capitale sociale della società acquirente appartiene ai figli dello stesso Signor X di cui alla procedura richiamata, nel contempo deceduto e alla cui eredità i figli hanno rinunciato. L'art. 4, comma 3, del Regolamento 527/1995 limita l'ammissibilità alle agevolazioni delle spese relative all'acquisto di immobili "di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado" alla quota di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Da una prima lettura della norma sembra derivare la non ammissibilità della relativa spesa pari al 50% del piano complessivo degli investimenti previsti. La società istante al riguardo ritiene invece che la spesa debba essere riconosciuta ammissibile in quanto l'acquisto dell'immobile da parte della società stessa ha come controparte non tanto il fallito bensì la procedura fallimentare: all'atto solenne di compravendita interverrà il curatore, ad esso verrà effettuato il pagamento su conto corrente intestato alla procedura, il corrispettivo della compravendita andrà ad esclusivo vantaggio delle spese di procedura e dei creditori in quanto il fallito è deceduto e gli eredi hanno rinunciato all'eredità. Sul punto questa banca chiede conforto operativo dovendo, a un lato, considerare la norma generale che limita l'ammissibilità di acquisti di beni immobili appartenenti o appartenuti a parenti dei soci della società istante ma, dall'altro lato, dovendo anche constatare che nel caso concreto il bene non appartiene più al fallito (nel frattempo deceduto) né agli eredi di questi (che hanno rinunciato agli eventuali residui attivi fallimentari) ma soltanto alla procedura fallimentare nell'interesse esclusivo dei creditori del soggetto fallito.

R. *Dagli elementi forniti nel quesito sembrerebbe potersi concludere che nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda l'immobile in questione non si trovasse nelle condizioni di ammissibilità parziale definite dalla norma richiamata; si ritiene, pertanto, che la relativa spesa possa essere considerata ammissibile.*

D. (B. Napoli) Una ditta presenta la domanda di agevolazioni a valere sulla Legge 488/92 – 8° bando, ed esibisce quale titolo di disponibilità dell'immobile ove andrà a realizzare l'iniziativa un contratto di locazione commerciale di durata ultranovennale, registrato entro il 31.10.00 ma non trascritto entro i 30 gg lavorativi successivi alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande. Si chiede se nel caso specifico la mancata trascrizione comporti la nullità della domanda.

R. *La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.1, prescrive esplicitamente che per gli atti o i contratti soggetti a trascrizione (è questo il caso, ai sensi dell'art. 2643 cc., dei contratti di*

locazione ultranovennali), la trascrizione medesima, al pari della registrazione (qualora effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale abilitato), devono obbligatoriamente intervenire non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla chiusura dei termini di presentazione delle domande. In mancanza di tale condizione la domanda è da respingere.

D. (CIS) Si presenta il caso di una società per cui, da verifiche effettuate sui parametri di riferimento delle aziende controllanti e controllate, il numero dei dipendenti è risultato inferiore alle 250 unità, il fatturato netto ed il totale di bilancio (ottenuti come somma dei dati delle singole aziende) sono risultati di importo rispettivamente di 81,2 mld e di 116,7 mld, entrambi superiori ai limiti dimensionali stabiliti dalla normativa (rispettivamente 77,4 mld e 52,2 mld). Tuttavia, a tale proposito la società ritiene di rientrare comunque tra le medie imprese in quanto nel fatturato (voce A1 del conto economico) di diverse società appartenenti al Gruppo sono indicate le vendite di prodotti comprensive del riaddebito, senza ricarico, dei costi di trasporto, effettuato da società specializzate nel settore, estranee al gruppo. Infatti, tali voci di ricavo, che per una sola delle società controllate ammontavano nel '99 a 6,6 mld, sono ritenute ricavi "non rientranti nelle attività ordinarie della società", in linea con quanto definito ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva 78/660/CEE (GUCE del 23/07/1996 n. C 213/5) alla nota relativa al punto 3.2, e pertanto, la loro decurtazione dai ricavi complessivamente esposti farebbe sì che il loro valore ritorni all'interno del limite di soglia facendo rientrare l'impresa tra quelle di "media dimensione". Al riguardo si precisa che i bilanci della citata società non evidenziano separatamente le voci di ricavo relative ai trasporti, tali dati sono però rilevabili dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio. Si chiede se l'ipotesi prospettata possa ritenersi condivisibile.

R. *Secondo il punto 2.2, lettera h) della circolare n. 900315 del 14.7.2000 il fatturato da rilevare, ai fini in argomento, è quello di cui alla voce A.1 del conto economico; non è prevista alcuna eccezione.*

D. (M. Centrale) Una società, titolare di un programma di ampliamento agevolato in uno dei bandi precedenti, ha presentato alla competente banca concessionaria richiesta di erogazione di una quota per stato di avanzamento prima della presentazione del modulo di domanda per il progetto a valere sull'attuale bando; si ritiene che tale domanda possa considerarsi ammissibile, laddove la competente banca concessionaria abbia inserito il programma già agevolato nell'elenco di cui al punto 7.1 della circolare 900315 del 14. 7.2001(come prescritto al punto 5.1 della stessa circolare) entro il termine consentito alla scrivente banca per la trasmissione delle risultanze istruttorie al MICA. Sembra infatti salvaguardato lo spirito della legge, (mirante a consentire ulteriori ampliamenti solo dopo che sia stata realizzata una significativa parte di un precedente ampliamento) al di là della tempistica di formalizzazione amministrativa della banca concessionaria che cura l'erogazione.

R. *Il punto 5.1, lettera d) della circolare n. 900315 del 14.7.2000 vieta la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una nuova domanda quando non siano ancora trascorsi sei mesi dall'eventuale precedente domanda agevolata e, comunque, qualora per quest'ultima la banca non abbia ancora provveduto, dopo aver verificato con esito positivo la sussistenza delle condizioni per l'erogazione per stato d'avanzamento, ad inserire la relativa richiesta nello specifico elenco da trasmettere al Ministero per il successivo accreditamento delle somme. A tale riguardo occorre intanto sottolineare che lo stesso punto 5.1, nell'ultimo periodo, chiarisce che le condizioni richiamate (il decorso dei sei mesi o l'inserimento nell'elenco) devono essere verificate alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande e non alla data di presentazione della singola domanda. Inoltre, la condizione dell'inserimento della richiesta di erogazione dell'impresa nell'elenco da trasmettere al Ministero deve essere intesa - in analogia a quanto chiarito dallo stesso Ministero al punto 9.1 della citata circolare a proposito della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1) del regolamento - come sussistenza, con riferimento alla data della verifica, (chiusura dei termini di presentazione delle domande) dello stato d'avanzamento utile per*

l'erogazione, in modo da non far gravare sull'impresa i tempi tecnico-amministrativi necessari all'espletamento dei compiti propri della banca.

D. (B. di Sicilia) Una società erogante servizi di vigilanza privata propone un Ampliamento (+10 nuovi addetti) comprendente, tra l'altro, un poligono di tiro al chiuso su tre linee a sagome mobili ed un centro per la custodia ed il trattamento del denaro (selezionatura, verifica per false, separazione logore e macchiate, contazione, fascettatura ed impacchettamento). Scopo dell'iniziativa è in primo luogo quello di dotare la società di una struttura per l'addestramento al tiro permanente del proprio personale (Guardie giurate) rispondendo così ad un precisa sollecitazione avanzata in tal senso da parte del Questore, con specifica ordinanza. In secondo luogo, con la diversificazione nel campo della custodia e trattamento del denaro, si presta ad ampliare la gamma dei servizi offerti alla clientela, con un introito stimato in ca. 780 mln l'anno.

R. *Si ritiene che le spese indicate non siano strettamente pertinenti allo svolgimento dell'attività ammissibile e che, pertanto, non possono essere agevolate*

D. (B. di Sicilia) Una società operante nel settore delle attività connesse ai trasporti per via d'acqua, codice ISTAT 63.22, ha presentato una domanda di agevolazione relativa ad un programma di investimento che prevede lo svolgimento di un'attività di disinquinamento marino, recupero e trattamento idrocarburi. L'obiettivo è duplice:

1. Attraverso la realizzazione del programma di investimenti l'impresa intende penetrare nel mercato legato alle problematiche della protezione dell'ambiente. In particolar modo è intenzione del management potenziare la presenza dell'azienda nel settore del disinquinamento del porto di Augusta.

2. Altro obiettivo è quello riferito alla sicurezza delle persone che operano nel polo petrolchimico che si affaccia nel porto di Augusta. Detto obiettivo sarà perseguito incrementando la presenza dei battelli dell'impresa proponente dislocati nei pontili operando oltre che l'evacuazione delle persone in caso di fuga per motivi di sicurezza, anche per lo spegnimento di incendi in prossimità dei pontili.

Per quanto attiene alla ammissibilità delle due tipologie di spesa testé elencate si sono elaborate rispettivamente le seguenti considerazioni:

1. L'attività che la società intende svolgere riguarderebbe il ritiro ed il ricondizionamento delle acque di sentina prodotte dalle navi in stazionamento nello scalo e, pertanto, rientrerebbe tra quelle classificate con codice ISTAT 90.00.2: "Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini" piuttosto che 63.22. Inoltre, dall'allegato 2 della Circolare M.I.C.A. n. 900315 risulterebbe agevolabile lo "smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale", quindi rimarrebbe esclusa la tipologia di spese proposta dalla società in questione.

2. La seconda tipologia di spese proposta dalla società potrebbe intendersi come finalizzata alla "gestione di porti e banchine", nonché all'espletamento di "operazioni di recupero", attività entrambe classificate con codice ISTAT 63.22 e, pertanto, agevolabili.

R. *Per quanto concerne la prima attività, si ritiene che possa essere assimilata a quella di cui al codice ISTAT 90.00.2 "Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini" e, quindi, ammissibili alle agevolazioni, purché vengano effettuate una o più delle lavorazioni indicate, con riferimento a tale attività, nell'allegato n. 2 della circolare 900315 del 14.7.2000 (diluizione, filtraggio, sedimentazione, ecc.). per quanto concerne la seconda attività (assicurare la sicurezza e l'evacuazione delle persone o lo spegnimento di incendi in prossimità dei pontili), si ritiene che la stessa non sia riconducibile a nessuna di quelle ammissibili.*

D. (M. Centrale) Un'azienda ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti concernente la realizzazione di un nuovo impianto per la selezione di sementi di grano duro e di granaglie. Nei bandi precedenti, gli investimenti nel settore erano tutti ammissibili; infatti secondo la risposta al quesito IRFIS (riunione CTC del 6.6.96), in base alla Decisione 94/173/CE del 22.3.94, l'attività di "selezione e cernita di semi e granaglie" era esclusa dalle limitazioni del settore. Con l'entrata in vigore dei Regolamenti CE 1257/99 e 1750/99 sono state abrogate le precedenti disposizioni che nella precedente fase 1994/99 hanno costituito la base giuridica per l'attuazione di tutti gli interventi strutturali applicati al settore agricolo e agroindustriale (e quindi anche la decisione comunitaria 94/173/CE del 22/3/94). Alla luce di quanto sopra, ci si chiede se l'attività "selezione e cernita di semi e granaglie" (ISTAT: 15.61.2) continui ad essere ammissibile senza specifiche limitazioni.

Si segnala che:

- in sostituzione dei limiti settoriali precedentemente riportati dalla decisione comunitaria 94/173CE del 22.3.94, il Reg. (CE) 1257/99 richiede che, per ogni settore di intervento, venga ... "offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati";
- il Reg. 1750/99 (attuativo del Reg. 1257/99) stabilisce che "qualora esistano, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato" (OCM), restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario ...omissis... non saranno sostenuti gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali restrizioni o limitazioni".
- l'attività in oggetto non è sottoposta a particolari limitazioni in base alla corrispondente OCM, operata con l'approvazione del Regolamento (CE) n.1253/99 del Consiglio del 17.5.99.

La tipologia di investimento proposto continua quindi ad essere ammissibile.

R. *La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.6, fa esplicito riferimento, per tutti i programmi di investimento concernenti le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, ai criteri di ammissibilità riportati nell'allegato n. 4 (lettera F) della circolare stessa, secondo i quali, in particolare, la tipologia di investimenti prospettata non è ammissibile. Altri diversi criteri, eventualmente definiti dalle singole regioni attraverso i propri Programmi Operativi regionali o i Programmi di Sviluppo Rurale, saranno applicati a partire dal bando del 2001, i cui termini di presentazione delle domande sono stati fissati con D.M. del 21.12.2000, come specificato al comma 3 dello stesso decreto.*

D. (San Paolo-Imi) Nutriamo perplessità sull'ammissibilità dei seguenti programmi che interessano il settore "agroalimentare", con particolare riferimento al "prodotto innovativo" che ne deriva, caratteristica invocata dalle Ditte (Calabria), per cui si chiede cortese parere:

- 1) Ditta che già produce succhi di frutta a lunga conservazione. L'investimento non comporta incremento della capacità di trasformazione e prevede, oltre alle spese di ristrutturazione del capannone industriale, all'impianto di depurazione delle acque reflue ed alle vasche per la raccolta delle bucce ecc., anche l'acquisto degli impianti per la trasformazione delle bucce in "cubetti" da conservare in salamoia da destinare alla candidatura (da parte di altre imprese acquirenti) ed un impianto di deamarizzazione. L'innovazione di "processo" atterrebbe la fase di premitura degli agrumi con l'utilizzo dell'impianto di deamarizzazione, quella di "prodotto" la trasformazione delle bucce in cubetti (investimento totale: £M 2.635, di cui 1.857 in impianti, di cui deamarizzazione £M 192 e produzione cubetti £M 610).
- 2) Ditta che già produce succo di frutta "naturale", attraverso un programma di ampliamento/trasferimento vuole ottenere succo "bevibile" (investimento totale: £M 3.600, di cui 2.342 in impianti). Il succo bevibile, dopo l'estrazione viene filtrato, pastorizzato e commercializzato in pani da 25 Kg. surgelati. L'innovazione di processo risiederebbe negli estrattori, macchine che, attraverso pressatura e per mezzo di speciali coppe e cannette, permettono l'estrazione del succo senza che lo stesso venga a contatto con la buccia e quindi contaminato dagli oli essenziali. L'innovazione di prodotto sarebbe il succo naturale "bevibile".

R. *Si ritiene che in entrambi i casi prospettati non possa riscontrarsi una innovazione di prodotto tale da consentire l'ammissibilità dell'investimento.*

D. (M. Centrale) Si chiede se possa ritenersi ammissibile un'attività nel settore ortofrutticolo con il seguente ciclo produttivo: raccolta, immagazzinamento, selezione (con eliminazione del prodotto di scarto), lavaggio, asciugatura, altra selezione per le pezzature, lucidatura e confezionamento.

R. *L'attività prospettata riguarda il confezionamento di prodotti ortofrutticoli. Qualora tale attività interessi i prodotti della stessa impresa produttrice, essa rientra nel settore agricolo e, quindi, non è ammissibile ai sensi della legge 488/92. Qualora, viceversa, tale attività di confezionamento venga svolta in conto terzi, ferma restando la non ammissibilità dei beni destinati alla "raccolta", l'attività è da classificare nella classe Istat 74.82 e, quindi, ammissibile come attività di servizi.*

D. (M. Centrale) Si considera l'attività relativa alla "produzione e confezionamento funghi artificiali", svolta attraverso il seguente ciclo produttivo: produzione di funghi per via chimico - batteriologica (preparazione colture, pastorizzazione, fruttificazione); raccolta tramite taglio con macchina sgambatrice; confezionamento. Tale attività appare inquadrabile nel codice ISTAT 15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti ...ed altri prodotti alimentari N.C.A", in quanto più assimilabile alla "fabbricazione" di prodotti alimentari che non al settore agricolo.

R. *La coltivazione dei funghi si inquadra nella categoria 1.12.1 della Classificazione Istat e non rientra, pertanto, tra le attività ammissibili della legge 488/92.*

D. (C.I.S.) E' stata presentata richiesta di agevolazioni per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di prosciutti, confezionati con antiche ricette tradizionali e con l'utilizzo delle nuove tecnologie del settore. In particolare, le fasi che caratterizzano la confezione del prodotto denominato "Prosciutto crudo di Sardegna" in merito al requisito di tipicità, sono rappresentate una sottofase di massaggio che viene effettuata con il Vermentino e la Vernaccia (vini DOC sardi), da una fase di aromatizzazione con foglie di mirto e da una stagionatura previa affumicatura con fumo di lentischio (pianta spontanea della macchia mediterranea). Si chiede di conoscere se l'investimento è da considerare ammissibile.

R. *Nel settore della carne suina, come specificato nella nota riportata nella colonna b dell'allegato n. 4, lettera F della circolare n. 900315 del 14.7.2000, per i prodotti della classe Istat 15.13 non sono ammessi i nuovi impianti.*

D. (M. Umbria) L'art. 2.2 punto n della Circolare Esplicativa n. 900315 del 14/07/2000 stabilisce che è da intendersi a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono.

Si ritiene a tal proposito che rientri nella predetta fattispecie la società che :

- investa il proprio capitale solo in titoli azionari e non anche in quote di società a responsabilità limitata
- non partecipi alla gestione delle controllate ne' direttamente (esercitando il proprio voto in assemblea) ne' indirettamente.

In caso contrario è possibile individuare la società come finanziaria la cui dimensione sarà determinata secondo i criteri utilizzati per l'impresa richiedente.

R. *Si concorda con l'opinione della banca*

D. (B. Napoli) Due ditte hanno acquisito da procedura fallimentare un suolo in proprietà comune ed indivisa. Successivamente, le due aziende hanno convenuto di suddividere il suolo in due distinti appezzamenti e una sola delle due ditte ha presentato domanda di agevolazioni. L'atto di divisione,

stipulato in data anteriore alla domanda e privo di data certa, definisce in maniera puntuale i due specifici lotti per i quali è tuttora in corso la relativa pratica di accatastamento. Si chiede se, nelle condizioni esposte, la domanda possa ritenersi istruibile.

R. *Si ritiene che nel caso prospettato la condizione di piena disponibilità dell'immobile interessato dal programma da agevolare non sia puntualmente soddisfatta.*

D. (S. Paolo-IMI) Nuovo impianto finalizzato alla surgelazione e conservazione di latte ovino. Il ciclo di lavorazione comprende l'acquisto latte ovino, lo stoccaggio, l'invio all'impianto di congelazione (a piastre) e la conservazione dei blocchi di latte congelato confezionati in buste di pvc nella cella di mantenimento. Si chiede di sapere se il semplice congelamento/surgelamento ravvisi un'attività manifatturiera e se l'iniziativa sia ammissibile.

R. *L'attività è da inquadrare nella categoria 15.51.1 in quanto tesa alla lunga conservazione del latte. Trattandosi di latte ovino, l'investimento è ammissibile secondo i criteri di cui all'allegato n. 4, lettera F, della circolare n. 900315 del 14.7.2000.*

D. (B. di Sicilia) Progetti ripresentati dal 4° e 7° bando - Il punto 11 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 fa carico ai titolari dei progetti ripresentati di manifestare il proprio interesse all'inserimento nel nuovo bando tramite l'allegato 34 della Circolare avendo cura di aggiornare soltanto gli elementi utili per il calcolo del parametro ambientale e quello del capitale proprio. Il programma viene considerato, si legge ancora nel punto 11 della circolare, nella medesima configurazione già oggetto di istruttoria. Ora, in fase di istruttoria sorgono alcuni dubbi relativamente a:

Caso 1): come comportarsi in presenza di spese che nel bando precedente erano considerate ammissibili (vedi automezzi per il trasporto condizionato, immobile di proprietà di un parente o affine entro il 3° grado ecc..) mentre con la normativa in vigore dall'ottavo bando non lo sono più? Bisogna portare in diminuzione dall'investimento ammissibile le suddette spese o considerarle ancora agevolabili? Questa Banca concessionaria ritiene valida la prima ipotesi;

Caso 2): le Banche concessionarie devono provvedere alla verifica della documentazione di cui all'allegato 11 della circolare 900315, in particolare per ciò che attiene alla disponibilità dell'immobile e la destinazione d'uso? Si tenga presente che il SW istruttoria presenta un errore bloccante laddove tali documenti non sono presenti (al fine dell'inserimento in graduatoria dei progetti in argomento non era richiesto alcun documento attestante quanto sopra). Questa Banca concessionaria ritiene che tali documenti siano necessari per il buon esito dell'istruttoria, così come l'aggiornamento dei dati di bilancio e del business plan descrittivo nei punti soggetti a variazione dovuti al trascorrere del tempo (analisi di mercato, concorrenza, situazioni patrimoniali dei soci, vigenza, compagine sociale ecc..). Tali modifiche all'investimento e/o ai dati sopradetti possono essere apportate soltanto previa acquisizione di tutta la documentazione prevista dall'allegato 11 e non soltanto dall'allegato 34. Se invece si dovranno aggiornare soltanto i dati relativi ai due parametri riportati nel citato allegato 34 non si ritiene di dover effettuare alcuna verifica documentale e/o tecnica, ma eventualmente soltanto una rielaborazione del piano finanziario.

R. *La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 11.1, chiarisce che le domande rispondenti alle condizioni ivi riportate possono concorrere alla formazione della sola graduatoria del 2000 e che i relativi programmi devono rispondere alle nuove disposizioni introdotte dalla circolare medesima. A riprova dell'obbligatorietà di tale rispondenza, giova evidenziare che l'ultimo periodo del citato punto 11.1 della circolare esplicita che a tali domande non si applicano le disposizioni relative alle modalità di pagamento in contanti dei titoli di spesa ed alla non ammissibilità degli stessi di importo inferiore a un milione di lire, con ciò ribadendo, indirettamente, pertanto, che si applicano, invece, tutte le altre disposizioni. Tra queste ultime, ad esempio, rientrano quelle richiamate nel quesito e che riguardano i criteri di ammissibilità delle singole voci di spesa (ad esempio i mezzi di trasporto) o la disponibilità e la corretta destinazione d'uso dell'immobile del programma. In relazione a tali ultime condizioni, tuttavia, in considerazione della mancanza di un*

esplicito richiamo, nel punto 11.1 della circolare, alla documentazione elencata nell'allegato n. 11 della circolare stessa, mancanza che non è escluso abbia potuto ingenerare equivoci in alcune imprese in merito alla obbligatorietà della presentazione della stessa in forma completa entro il termine finale di presentazione delle domande, si ritiene possibile che la banca, considerata l'eccezionalità del caso, possa chiedere l'integrazione anche in data successiva, fermo restando, tuttavia, che le condizioni dovevano comunque sussistere alla data prevista dalla normativa. Per quanto concerne gli aggiornamenti istruttori richiamati dalla banca – fermi restando, naturalmente, per quanto detto, quelli connessi alla verifica della sussistenza delle nuove condizioni di ammissibilità delle domande – si ritiene, viceversa, che gli stessi possano non essere condotti, a condizione tuttavia che non siano strettamente indispensabili per consentire la conferma degli esiti istruttori positivi espressi in occasione del 4° o del 7° bando.

D. (S. Paolo-IMI) Una ditta fa un accordo con grossa società produttrice di auto per svolgere all'interno di tre stabilimenti di quest'ultima le seguenti attività:

- a) studio della logistica dei flussi di materiale alle linee di produzione;
- b) presa in carico del materiale in arrivo presso lo stabilimento;
- c) stoccaggio o alimentazione della linea di produzione delle autovetture;
- d) realizzazione della sequenza dei materiali direttamente alla linea di montaggio mediante un software di gestione;
- e) parziale assemblaggio di alcuni componenti (sedili - ruote - lamiere) ed invio alla linea di - montaggio.

In CCIAA l'impresa è iscritta con il codice ISTAT 34.10 e l'investimento da agevolare comprende l'acquisto di hardware (server, P.C., rete telematica), carrelli elevatori/robot, scaffalature per pallets e tettoie per lo scarico degli automezzi. Si ritiene che il codice ISTAT in CCIAA non identifichi la reale attività svolta (peraltro quella di assemblaggio è marginale) e che non si rientri nel codice 63 - Servizi - "Gestione magazzini e depositi". L'investimento appare pertanto, a nostro avviso, non agevolabile.

R. *Si ritiene che l'attività prospettata possa essere riconducibile a quella di cui al codice ISTAT 63.12 "Magazzinaggio e custodia" e che sia pertanto ammissibile tra le attività di servizi. In tale contesto, le attrezzature di assemblaggio di componenti richiamate nel quesito possono essere ammesse solo a condizione che la correlata attività possa essere considerata anch'essa parte di quella di gestione del magazzino in senso lato.*

D. (M. Umbria) Con riferimento all'allegato n. 4, lettera F della circolare n. 900315 del 14.7.2000, si chiede di conoscere cosa debba intendersi per "terze, quarte e quinte lavorazioni" della carne e per "prodotti di prima e seconda generazione" per le uova.

R. *Nel settore della carne, per prime lavorazioni si intendono quelle che partono dall'animale intero, per seconde lavorazioni quelle che partono da parti dell'animale, per terze quelle che conducono ai preparati crudi (es. spiedini, salsicce, ecc.), per quarte, quelle che riguardano gli elaborati cotti e panati (es. cotolette) e per quinte lavorazioni quelle dei precotti (es. arrosti). Nel settore delle uova, i prodotti di prima generazione sono il tuorlo liquido o essiccato e le uova sgusciate o essiccate; i prodotti di seconda generazione sono quelli disidratati ed il tuorlo, l'albume o il misto congelato.*